



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, iscritta al n. r.g.p.u. 43/2024, depositato in data 14/03/2024 da: CIAFRÈ EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Fabiani (C.F. FBNCLD78R44A944T) presso il cui studio in Pesaro Urbino (PU), P. le Matteotti, 2, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14/03/2023 CIAFRE' EMANUELE ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda deve essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Deve ritenersi applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere, da oltre un anno dal deposito del ricorso, la propria residenza in Martinsicuro (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tali norme, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del circondario del predetto Tribunale.

Risulta depositata la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII, norma applicabile alla presente procedura in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC, Avv. Antonella Scipioni, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1, 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato di essere Agente della Polizia di Stato presso la Questura di Fermo, Sottosezione di Porto San Giorgio, e non risultando dagli atti e dai documenti della procedura che egli abbia mai svolto attività di impresa.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC in atti dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il debitore, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 146.030,05 (di cui euro 4.177,35 per prededuzioni della presente procedura) percepisce, infatti, uno stipendio mensile netto

di euro 2.000,00 circa, somma gravata dalla cessione del quinto e da una trattenuta relativa ad un contratto di mutuo verso prestito con delega di pagamento, non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati, è titolare di alcuni conti correnti e di deposito titoli aventi assai esigue giacenze attive ed è gravato dalla quota parte, pari ad euro 1.300,00 mensili, delle spese di sostentamento del proprio nucleo familiare, costituito dallo stesso ricorrente e dal padre, il quale contribuisce parzialmente a sostenere le predette spese con la propria pensione di invalidità.

La proposta prevede il versamento della somma mensile di euro 700,00 a parziale soddisfazione del ceto creditorio, somma da trarsi dalla retribuzione mensile futura del ricorrente – che può validamente costituire l'attivo della presente procedura atteso che i redditi futuri sono beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e come tali rientrano nel patrimonio del debitore suscettibile di liquidazione – per la durata, quadriennale, della procedura, per un attivo di liquidazione complessivamente pari ad euro 33.600,00. Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio in essere con FIDES S.P.A. e della trattenuta relativa al contratto di mutuo a fronte di delega di pagamento in essere con ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale *"1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1."* Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione e che la medesima procedura ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che la somma di euro 1.300,00 mensilmente percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione sia sottratta alla liquidazione in quanto necessaria allo stesso per fare fronte alla quota parte su di lui gravante delle spese mensili di sostentamento del suo nucleo familiare.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi che eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 2.000,00 (pari all'ammontare complessivo delle spese mensili necessarie al sostentamento del suo nucleo familiare) a titolo di retribuzione mensile netta siano acquisite dalla procedura a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che i saldi attivi giacenti sui rapporti bancari in titolarità del ricorrente (*"c/c bancario presso la Banca Widiba (...) sul quale viene accreditato lo stipendio e che, alla data del 30.9.2023 presenta un saldo di € 1,16"; "conto deposito titoli con (...) saldo totale degli strumenti finanziari alla data del 30.9.2023 pari ad € zero"; "c/c n. 002032143570 acceso presso la BCC filiale di Tortoreto Lido, con un saldo debitore, alla data del 9.10.23, di € 487,59, oltre interessi maturati e maturandi dall'1.1.2023"; "conto titoli n. 002032145914 acceso il 7.5.2021, con un saldo creditore, al 9.10.2023, di € 0,02"*, per cui cfr. relazione dell'OCC in atti), siano esclusi dalla liquidazione, essendo, per la loro esiguità, presumibilmente destinati a fare fronte alle spese di sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CIAFRE' EMANUELE (C.F. CFRMNL97E09H769O), nato il 09/05/1997 a San Benedetto Del Tronto (AP) e residente in Martinsicuro (TE), alla Via E. De Filippo, n. 8;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore l'Avv. Antonella Scipioni;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dal ricorrente: quota della retribuzione netta mensile di euro 1.300,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti l'importo di euro 2.000,00 (pari all'ammontare della sua retribuzione mensile netta) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura; saldo dei rapporti bancari indicati in parte motiva;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;

dispone la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto dello stipendio spettante al ricorrente in favore di FIDES S.P.A. e della ritenuta relativa al contratto di mutuo verso prestito con delega in essere in favore di ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO e, per l'effetto, ordina ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore

non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 01/10/2024.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi